



# COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 34 del 20-12-2017

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU): conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2018.**

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:45, nella Sala del Fontego, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Susana Andrea Sebastiano il Consiglio Comunale.

<b>Susana Andrea Sebastiano</b>	<b>P</b>	<b>Lessi Simone</b>	<b>P</b>
<b>Benedet Lorena</b>	<b>P</b>	<b>Carpenè Giuliana</b>	<b>P</b>
<b>Corvetti Tosca</b>	<b>A</b>	<b>Peccarisi Giorgio</b>	<b>P</b>
<b>Rosalen Anna Maria</b>	<b>P</b>	<b>Gola Jennipher</b>	<b>P</b>
<b>De Martin Valter</b>	<b>P</b>	<b>Bottega Simone</b>	<b>A</b>
<b>Silvestrin Fabio</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO NOBILE Lino

Susana Andrea Sebastiano, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU): conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2018.**

-----0-----

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della IMU;
- l'art 1 comma 703 della legge di stabilità 2014 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, la cui applicazione è stata resa definitiva e non più sperimentale dalla legge n° 147/2013;
- la disciplina della nuova imposta si trova nell'art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. oltre che negli artt. 8 e 9 del D.lgs. n° 23/2011 recante *'Disposizioni in materia di federalismo fiscale'* e nelle norme del D.Lgs. n° 504/1992 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili espressamente richiamate;
- la disciplina originaria dell'IMU ha subito numerose e notevoli modifiche per effetto di svariati provvedimenti, tra i quali il d.l. n° 102/2013 convertito dalla legge n° 124/2013, modifiche poi in parte consacrate nella legge di stabilità 2014, art. 1 commi 707 e seguenti;
- nuove importanti modifiche alla disciplina dell'imposta sono contenute nella legge n° 208 del 2015, legge di stabilità per il 2016;
- l'art. 1 comma 702 della legge n° 147/2013 conferma la potestà regolamentare dei Comuni di cui all'art. 52 del d.l. n° 446/1997;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/07/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'IMU qui integralmente richiamato;

**VISTE** la Risoluzione n° 1 del MEF e la Circolare n° 2/E dell'Agenzia delle Entrate;

### ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. n° 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce l'imposta comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 9 D.Lgs. n° 23/2011;
- il presupposto d'imposta dell'IMU è, analogamente all'ICI, il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n° 504/1992, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione dell'abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze siccome indicata nell'art. 13 comma 2 D.Lgs. n° 201/2011;
- dopo le leggi di stabilità 2014 e 2016, l'IMU non è dovuta in relazione alle seguenti ipotesi:
  - unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, non



- appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. La legge di stabilità 2016 ha esteso l'esclusione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D. Ministero Infrastrutture 22.04.2008;
  - casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non locato dal personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L'esenzione opera dal 01 luglio 2013;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 d.lgs. n° 99/2004 iscritti nella previdenza agricola;
- i Comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - l'art. 13 comma 2 del d.l. n° 201/2011 siccome modificato dal d.l. n° 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014 stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  - l'art. 4 comma 3 lett. a) della legge di stabilità 2016 stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A1, A8 e A9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, in presenza di determinate condizioni;
  - ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis, così come modificato dalla l.n. 147/2013 sono esenti dal 01.01.2014 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis del D.L. n° 201/2011, convertito dalla legge n° 214/2011, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n° 431/1998 l'imposta è ridotta al 75%;
  - la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n° 504/1992 moltiplicato per i coefficienti stabiliti dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.Lgs. n° 201/2011. Dal 01.01.2013 il moltiplicatore per i fabbricati D passa da 60 a 65;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'aliquota base per gli oggetti d'imposta diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76 %.
  - Il Comune può variarla in aumento o in diminuzione sino a tre punti percentuali;
  - per l'abitazione principale ancora assoggettata all'imposta l'aliquota base è pari allo 0,4%.
- Il Comune può variare in aumento o in diminuzione l'aliquota prevista per l'abitazione principale, pari allo 0,4% fino a 0,2 punti percentuali;



- dall'imposta ancora dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (categoria A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, che non sono alloggi sociali, si applica la detrazione d'imposta (art. 1 comma 707 legge di stabilità 2014);
- anche per l'anno 2018 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili appartenenti al gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %;
- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni espressamente richiamate del D.Lgs. n° 504/1992 e l'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006, legge finanziaria per il 2007;

**RILEVATO CHE** la legge di bilancio 2018, in corso di approvazione, conferma anche per il 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali prevista dalla legge di stabilità n° 208/2015 all'art. 1 comma 26 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del C.C. n° 65/2016 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per la TASI per l'anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 64/2016 con la quale sono state approvate per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria;

**RITENUTO**, tutto ciò premesso, di confermare per l'anno 2018 le seguenti misure di aliquote, detrazioni e precisazioni:

- ✓ **0,4 % aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;**
- ✓ **0,76% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;**
- ✓ **0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti e affini che li utilizzano come abitazione principale;**
- ✓ **0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati;**
- ✓ **0,76% aliquota per gli immobili locati con contratto registrato, in condizioni**



- di regolarità fiscale/tributaria, all'interno dei quali l'inquilino abbia trasferito la propria residenza anagrafica adibendo così l'unità immobiliare a propria abitazione principale;
- ✓ **0,76% aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, gruppo catastale D locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, concessi in leasing, ovvero utilizzato direttamente dal proprietario per attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali o comunque d'impresa. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (0,86%) i medesimi fabbricati tenuti a disposizioni, sfitti, non utilizzati;**
  - ✓ **0,76% aliquota per i terreni agricoli;**
  - ✓ **0,86% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;**
  - ✓ **detrazione di € 200,00** per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9 nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
  - ✓ assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**PRESO ATTO CHE** con queste misure di tassazione si prevedono, fatte salve ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta, le seguenti entrate da IMU per il 2018:

- abitazione principale al netto della detrazione	€ 1.082,00
- terreni agricoli	€ 12.557,00
- aree	€ 31.527,00
- fabbricati gruppo D quota comune	€ 1.231,00
- altri fabbricati	€ <u>90.103,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ <u>136.500,00</u></b>

**PRECISATO CHE** l'importo prima indicato è da intendersi al lordo dell'importo trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 3/3/2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile della IUC nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, Rossit rag. Antonella;

**RICHIAMATI**, sulla base dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, ai fini della determinazione di valori indicativi, i valori per le aree edificabili deliberati con delibera della Giunta Comunale n. 8 dell'11 febbraio 2008;

**RICHIAMATI**, inoltre,

- l'art. 53 comma 16 l.n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della l. n. 448/2001 e l'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006 che prevede che il termine per



deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 172 del T.U.E.I. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 il quale prevede che al bilancio di previsione siano allegati le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni, i limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 13 comma 13-bis del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 in materia di pubblicazione delle delibere regolamentari e relative ad aliquote e detrazioni IMU.

**RICORDATO CHE** l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

**VISTO** l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

**DATO ATTO** in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016);
- la legge di Stabilità 2017 approvata dal Senato in data 7 dicembre 2016;

**VISTI** i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativo – Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

**VISTO** il parere reso dall'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2018-2020 e documenti allegati;

Con voti **FAVOREVOLI UNANIMI** dei nove Consiglieri presenti e votanti

**D E L I B E R A**

- 1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;
- 2) Di approvare, per l'anno 2018, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), mediante conferma di quelle deliberate per l'anno 2017 con atto consiliare n. 64 del 23/12/2016;
- 3) di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2017 e confermate per l'anno



2018 come segue:

- ✓ **0,4 % aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;**
- ✓ **0,76% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;**
- ✓ **0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti e affini che li utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2018;**
- ✓ **0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2018;**
- ✓ **0,76% aliquota per gli immobili locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, all'interno dei quali l'inquilino abbia trasferito la propria residenza anagrafica adibendo così l'unità immobiliare a propria abitazione principale. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2018 corredata di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato;**
- ✓ **0,76% aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, gruppo catastale D locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, concessi in leasing, ovvero utilizzato direttamente dal proprietario per attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali o comunque d'impresa. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2018. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (0,86%) i medesimi fabbricati tenuti a disposizioni, sfitti, non utilizzati;**
- ✓ **0,76% aliquota per i terreni agricoli;**
- ✓ **0,86% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;**

3) di dare atto che non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale non appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. La legge di stabilità 2016 ha esteso l'esclusione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al



richiesto requisito della residenza anagrafica;

- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D. Ministero Infrastrutture 22.04.2008;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non locato dal personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L'esenzione opera dal 01 luglio 2013;
- f) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- h) fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori agricoli e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 d.lgs. n° 99/2004 iscritti nella previdenza agricola (art. 4 comma comma 3 lett. a) ;

4) di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ha assimilato ad abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano pertanto non soggetti ad IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

5) di dare atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è ridotta del 50% :

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. I soggetti interessati attestano il possesso dei requisiti nella dichiarazione di variazione da presentarsi a termini di legge;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.lgs 22/1/2004, n.42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

6) di dare atto che l'Imposta Municipale Propria (IMU) determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431;



7) di dare atto che l'art.2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

8) di richiamare, sulla base dell'art.52 del D.Lgs n.446/1997, ai fini della determinazione dei valori indicativi, i criteri e i valori per le aree edificabili stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 8 dell'11 febbraio 2008;

9) di prevedere, ai fini del beneficio della aliquota agevolata sono ritenute comunque valide per l'anno in corso le comunicazioni già inviate in precedenza ai fini IMU, fermo restando che il soggetto passivo deve comunicare, entro il 31/12/2018, eventuali variazioni che dovessero verificarsi rispetto alle condizioni di fruizione dell'agevolazione determinanti un diverso ammontare dell'imposta;

10) di dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portobuffolè per l'IMU 2018 ammonta ad € 136.500,00;

11) di dare atto che l'importo di cui al punto precedente è da intendersi al netto dell'importo trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni;

12) di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

13) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate nelle note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

14) di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

Inoltre, con separata votazione, con voti **FAVOREVOLI UNANIMI**, espressi per alzata di mano,

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

-----0-----

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
Susana Andrea Sebastiano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SEGRETARIO NOBILE Lino



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.